preforme, previa una prima modellatura da eseguirsi manualmente, vengono lasciate riposare per 25-35 minuti su tavole di legno, ricoprendole con una tela di cotone.

Dopo una lievitazione finale per 30 minuti, le preforme si mettono a cottura in forni a legna oppure a gas.

Il tempo di cottura varia in relazione alla pezzatura. Più precisamente, per le forme da 1 kg il tempo di cottura è di 2 ore nel forno a legna e di 1 ora e 30 minuti nei forni a riscaldamento indiretto. Per le forme da 2 kg, il tempo di cottura è fissato nei limiti di 2 ore e 30 minuti nel forno a legna e di 2 ore nei forni a riscaldamento indiretto. È ammessa una tolleranza del 50% dei tempi di cottura indicati.

Nel forno a legna, dopo un'ora e mezza di cottura, si apre la bocca per un tempo di 10-30 minuti in modo che fuoriesca il vapore; successivamente si richiude e si lascia cuocere per un'altra mezz'ora.

Nei forni a gas, invece, dopo un'ora si aprono le valvole di sfogo per la fuoriuscita del vapore. Si richiude il forno per un'altra mezz'ora con le valvole aperte.

Nel caso in cui si utilizzi il forno a legna, occorre impiegare essenze legnose a autoctone.

Il prodotto così ottenuto, grazie agli ingredienti utilizzati ed alla specificità del processo di lavorazione, si caratterizza per un colore giallo, una porosità tipica e molto difforme (con pori, all'interno del pane, del diametro variabile da 2-3 mm. fino anche a 60 mm.), un sapore ed un odore estremamente caratteristici.

La conservabilità del pane, così ottenuto, può raggiungere i 7 giorni di tempo per le pezzatura da 1 kg ed i 9 giorni per la pezzatura da 2 kg.

Al fine di poter mantenere integre ed inalterate le caratteristiche di tipicità del «Pane di Matera», un ruolo fondamentale viene rivestito dal confezionamento che deve essere effettuato o con microforato plastico, in parte colorato ed in parte, trasparente per dare visibilità al prodotto, o con carta multistrato finestrata, anch'essa atta ad evidenziare il pane e garantire la conservabilità per un periodo di almeno una settimana.

Art. 7.

Il «Pane di Matera» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

forma a cornetto oppure a pane alto;

pezzatura da 1 o 2 kg;

spessore della crosta di almeno 3 mm;

mollica di colore giallo paglierino con caratteristica alveolazione;

umidità non superiore al 33%.

La particolare forma e la fragrante crosta che richiama il colore della calda terra lucana, racchiudono un cuore paglierino, immagine dei campi di grano e della relativa semola utilizzata: è il primo colpo d'occhio che, assieme al gusto ed al sapore, caratterizzano il «Pane di Matera».

La scelta di vecchie varietà di grano, che conservano, nel loro patrimonio genetico, caratteristiche non presenti in altre, dà luogo a farine che trasferiscono al pane il gusto ed il sapore unico che lo contraddistinguono. Si aggiungano il processo di lavorazione e, nello specifico, la realizzazione del lievito madre, che, prodotto con frutta fresca, aggiunge ulteriori e particolari sensazioni di gusto.

Art. 8.

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. Cee n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Sulle etichette da apporre sulle confezioni dovranno comparire le diciture «Indicazione Geografica Protetta» e «Pane di Matera». Dovrà altresì comparire il logotipo, specifico ed univoco, da utilizzare in modo inscindibile con l'IGP, la cui descrizione, raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati di seguito.

All'Indicazione Geografica Protetta «Pane di Matera» è consentita, se il prodotto è stato cotto in forno a legna, l'aggiunta della dicitura «pane cotto in forno a legna».



Il simbolo grafico è composto da un'icona orizzontale ovale il cui contorno superiore è delineato dalla dicitura: PANE DI MATERA, carattere HOLSTEIN - BOLD; corpo 88; colore: cyan 0%, Magenta 60%, giallo 100%, nero 20%.

Il contorno inferiore è delineato dalla dicitura: INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, carattere HOLSTEIN - BOLD; corpo 45; colore: cyan 0%, Magenta 60%, giallo 100%, nero 20%.

All'interno dell'icona vengono raffigurati, in primo piano, due fasci di grano duro legati singolarmente, di colore giallo, e, dietro, in prospettiva, la Civita di Matera con il campanile della Cattedrale sullo sfondo.

08A01610

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 marzo 2008.

Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in particolare:

il comma 20, il quale dispone, tra l'altro, che le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge finanziaria 2007), si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;

il comma 24, lettera *a)*, la quale prevede che, per l'attuazione di quanto disposto al comma 20 sopra citato, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo art. 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia:

Ritenuto che, per le finalità di cui al comma 20 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica debbano essere definiti con riferimento ai valori minimi obbligatori delle medesime grandezze introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni:

Ritenuto che gli incentivi di cui al comma 20 dell'art. I della legge finanziaria 2008 debbano essere riconosciuti per i soli interventi che conseguono valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica adeguatamente più stringenti di quelli minimi obbligatori di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Decreta:

Art. 1.

Valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale

- 1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, sono riportati in allegato 1.
- 2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora l'intervento realizzato ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore ali-

mentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

- *a)* avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5:
- b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
- c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Valori di trasmittanza termica

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, sono riportati in allegato 2.

Art. 3.

Metodologie di calcolo

- 1. Ai fini del presente decreto, le metodologie per il calcolo del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, delle trasmittanze degli elementi costituenti l'involucro edilizio e della trasmittanza media del medesimo involucro, sono conformi a quanto previsto all'allegato I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Ai fini della determinazione del contributo alla riduzione dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione di stazioni di scambio termico da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento.
- 3. Ai soli fini dell'accesso alle detrazioni dell'imposta sul reddito di cui di cui all'art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, per il calcolo dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione di generatori di calore a biomasse che rispettano i valori minimi prestazionali di cui all'art. 1, comma 2, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero.

Roma, 11 marzo 2008

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO A (articolo 1, comma 1)

Valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale

1. Valori applicabili fino al 31 dicembre 2009

a) Edifici residenziali della classe E1(classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Tabella 1. Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m² anno

Donnauta di		Zona climatica										
Rapporto di A		В		C		D.		E		F		
dell'edificio	fino a	а	а	а	а	a	а	а	а	oltre		
S/V	600	601	900	901	1400	1401	2100	2101	3000	3000		
	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG		
≤0,2	8,5	8,5	12,8	12,8	21,3	21.3	34	34	46,8	46,8		
≥0,9	36	36	48	48	68	68	88	88	116	116		

b) Tutti gli altri edifici

Tabella 2. Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m³ anno

Dannauta di	Zona climatica										
Rapporto di forma	A	I	3		С	I)	Е		F	
dell'edificio	fino a	а	а	а	а	а	а	а	а	oltre	
S/V	600	601	900	901	1400	1401	2100	2101	3000	3000	
	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	
≤0,2	2,0	2,0	3,6	3,6	6	6	9,6	9,6	12,7	12,7	
≥0,9	8,2	8,2	12,8	12,8	17,3	17,3	22,5	22,5	31	31	

2. Valori applicabili dal 1 gennaio 2010

a) Edifici residenziali della classe E1(classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Tabella 3. Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m² anno

Dannauta di		Zona climatica										
Rapporto di forma	A	H	3		С	I)	V E		F		
dell'edificio	fino a	а	a	а	а	а	а	а	а	oltre		
S/V	600	601	900	901	1400	1401	2100	2101	3000	3000		
	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG		
<i>≤0,2</i>	7,7	7,7	11,5	11,5	19,2	19,2	27,5	27,5	37,9	37,9		
<i>≥0,9</i>	32,4	32,4	43,2	43,2	61,2	61,2	71,3	71,3	94,0	94,0		

b) Tutti gli altri edifici

Tabella 4. Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m³ anno

Dannauta di	Zona climatica										
Rapporto di forma	A	I	3		C	I)	Е		F	
dell'edificio	fino a	а	а	а	а	а	а	а	а	oltre	
S/V	600	601	900	901	1400	1401	2100	2101	3000	3000	
	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	
<i>≤0,2</i>	1,8	1,8	3,2	3,2	5,4	5,4	7,7	7,7	10,3	10,3	
<i>≥0,9</i>	7,4	7,4	11,5	11,5	15,6	15,6	18,3	18,3	25,1	25,1	

3. Modalità di calcolo

I valori limite riportati nelle tabelle ai commi 1 e 2 sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell'edificio S/V, dove:

- a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V;
- b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

Per valori di S/V compresi nell'intervallo 0.2 - 0.9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della località in esame.

ALLEGATO B

Valori limite di trasmittanza termica

1. Valori applicabili fino al 31 dicembre 2009 per tutte le tipologie di edifici

Tabella 1. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m^2K)

Zona climatica	strutture opache verticali	strutture opach inclir	finestre comprensive di infissi	
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,62	0,38	0,65	4,6
В	0,48	0,38	0,49	3,0
С	0.40	0.38	0,42	2,6
D	0,36	0,32	0,36	2,4
Е	0,34	0,30	0,33	2,2
F	0,33	0,29	0,32	2,0

^(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

2. Valori applicabili dal 1 gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici

Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m^2K)

Zona climatica strutture opache verticali		strutture opach inclin	finestre comprensive di infissi	
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,56	0,34	0,59	3,9
В	0,43	0,34	0,44	2,6
С	0.36	0.34	0,38	2,1
D	0,30	0,28	0,30	2,0
Е	0,28	0,24	0,27	1,6
F	0,27	0,23	0,26	1,4

^(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

08A01909